Chiara Padovani
STUDIO LEGALE

Newsletter sistema 231

Rassegna normativa e giurisprudenziale in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D. Lgs 231/2001
I° semestre 2025

A cura dell'avv. Chiara Padovani

Con il contributo degli avvocati
Simona Adamo, Giulia Angiolini,
Francesco Tamburri e Federico Scafuri

Chiara Padovani
STUDIO LEGALE

INDICE

A. Le novità legislative intervenute in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex *D.lgs. 231/01.* 4

L. n.82 del 6 giugno 2025 4

D.Lgs. n.81 del 12 giugno 2025 6

Legge n.80 del 9 giugno di conversione del D. L. n.48 dell'11 aprile 2025 8

Decreto Legislativo n. 43 del 28 marzo 2025 11

B. Rassegna giurisprudenziale 14

Applicabilità del D. lgs 231/2001 alle società unipersonali - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 12 giugno 2025 n. 22082/2025 (udienza 15/05/2025) 14

Requisiti capo di imputazione - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze - Direzione Distrettuale Antimafia - istanza 9 giugno 2025 - Tribunale di Firenze - ordinanza 30 maggio 2025 14

Interesse e vantaggio - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 23 maggio 2025 n. 19333/2025 (udienza 03/04/2025) 15

Rapporti tra persona fisica ed Ente - Corte di Cassazione - V Sez. Penale - sentenza 22 maggio 2025 n. 19096/2025 (udienza 18/02/2025) 16

Patteggiamento dell'ente - Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 8 maggio 2025 n. 17467/2025 (udienza 30/04/2025) 17

Nomina del difensore - Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 6 maggio 2025 n. 16932/2025 (udienza 14/03/2025) 17

Whistleblowing - Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - ordinanza 24 aprile 2025 n. 10864/2025 (udienza 09/04/2025) 18

Nesso di causalità ed illecito amministrativo - Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 22 aprile 2025 n. 15697/2025 (udienza 18/03/2025) 18

Prescrizione reato presupposto - Corte di Cassazione - VI Sez. Penale - sentenza 11 aprile 2025 n. 14343/2025 (udienza 26/02/2025) 19

Misure cautelari - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 19 marzo 2025 n. 10930/2025 (udienza 10/12/2024) 20

Giustizia sportiva - Collegio di Garanzia dello Sport - I Sez. - decisione n. 20/2025 20

Riesame - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 6 marzo 2025 n. 9243/2025 (udienza 23/01/2025) 21

Esercizio dell'azione penale - Corte di Cassazione - V Sez. Penale - sentenza 28 febbraio 2025 n. 8369/2024 (udienza 10/1/2025) 21

Misure cautelari - Corte di Cassazione - VI Sez. Penale - sentenza 4 febbraio 2025 n. 4535/2025 (udienza 19/12/2024) 22

Whistleblowing - Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - sentenza 27 gennaio 2025 n. 1880/2025 (udienza 3/12/2024)..... 23

Nullità del decreto di citazione diretta - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 17 gennaio 2025 n. 2062/2025 (udienza 5/11/2024)..... 24

Misure cautelari - Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 15 gennaio 2025 n. 1810/2025 (udienza 5/12/2024).....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

A. Le novità legislative intervenute in materia di responsabilità amministrativa degli enti* ex *D.lgs. 231/01.

Durante il primo semestre del 2025 sono entrati in vigore alcuni rilevanti provvedimenti legislativi in materia di responsabilità amministrativa degli enti discendente da reato *ex* D. Lgs. 231/2001.
Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti novità:

L. n. 82 del 6 giugno 2025
Entrata in vigore: 1° Luglio 2025

La Legge n. 82 del 6 giugno 2025 ha introdotto significative modifiche al codice penale in materia di tutela ambientale e protezione animale, incidendo direttamente sul D. lgs. 231/2001 sotto due distinti profili.

a) Modifiche ai reati ambientali (Art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001)

La legge ha aggiornato il contenuto degli articoli:

- **Art. 727-*bis* c.p.** (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*), aggravando le pene e ampliando il novero delle condotte sanzionabili;
- **Art. 733-*bis* c.p.** (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*), prevedendo una maggiore tutela dei siti di interesse naturalistico nazionale e internazionale.

Queste modifiche si inseriscono nel più ampio contesto delle tematiche *ESG,* della transizione ecologica e degli obiettivi europei di conservazione della biodiversità, attribuendo maggiore rilevanza penale alle condotte che mettono in pericolo ecosistemi e specie protette.

b) Introduzione dell'art. 25-*undevicies* D.lgs. 231/2001 – Delitti contro gli animali

La novità di maggiore impatto sistemico è rappresentata dall'introduzione nel D.lgs. 231/2001 di un nuovo articolo, il **25-*undevicies***, dedicato ai delitti contro gli animali, che ricomprende:

- **Art. 544-*bis* c.p.** – *Uccisione di animali*
- **Art. 544-*ter* c.p.** – *Maltrattamento di animali*
- **Art. 544-*quater* c.p.** – *Spettacoli o manifestazioni vietate*

- **Art. 544-*quinquies* c.p.** – *Divieto di combattimenti tra animali*
- **Art. 544-*septies* c.p.** – *Circostanze aggravanti*
- **Art. 638 c.p.** – *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*

Si tratta di una svolta culturale e giuridica, che riconosce autonomia e dignità alla protezione degli animali, sottraendola alla sola disciplina ambientale e configurandola come area di rischio specifica ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Implicazioni operative per gli enti e i Modelli 231

L'ampliamento del catalogo dei reati presupposto impone alle imprese, in particolare a quelle attive nei settori:

- agroalimentare, allevamento e pesca;
- logistica e trasporto animale;
- ricerca, sperimentazione, cosmetica e farmaceutica;
- intrattenimento e spettacolo (eventi con animali);
- produzione e distribuzione di prodotti di origine animale.

Particolare attenzione dovrà essere quindi dedicata a:

- procedure di acquisto e tracciabilità degli animali;
- formazione del personale su maltrattamento e benessere animale;
- presidi documentali e contrattuali con terze parti (trasportatori, fornitori, partner esterni).

Inoltre, sarà necessario coinvolgere i responsabili dei reparti operativi e dei sistemi qualità/ambiente/sicurezza, nonché il medico veterinario aziendale (ove presente), per un adeguato aggiornamento delle procedure.

D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025

Entrata in vigore il 13.6.2025

Il Decreto Legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 è intervenuto in materia doganale e fiscale, apportando modifiche all'art. 88 del D. lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, che disciplina le circostanze aggravanti del contrabbando. Tali modifiche rilevano ai fini del D.Lgs. 231/2001, in quanto rafforzano l'ambito di applicazione dell'art. **25-s*exiesdecie*s** (*Contrabbando*).

Il contrabbando, storicamente considerato un reato di natura tributaria, assume oggi una valenza economica e sociale più ampia, anche in relazione al commercio illecito di prodotti soggetti ad accisa (tabacchi, alcolici, carburanti), dispositivi elettronici e beni di lusso. Il D.lgs. 81/2025 risponde alla necessità di rafforzare i presidi contro questi fenomeni, che generano gravi perdite erariali, distorsioni concorrenziali e, in alcuni casi, rappresentano un canale di finanziamento illecito per la criminalità organizzata.

Le principali novità introdotte dal decreto includono:

- Ampliamento delle ipotesi aggravanti in caso di contrabbando di particolare entità, recidiva reiterata o utilizzo di mezzi fraudolenti sofisticati;
- Estensione della responsabilità agli enti che, pur non direttamente coinvolti nell'importazione irregolare, abbiano omesso di adottare misure idonee a prevenire o intercettare condotte illecite da parte dei propri dipendenti, collaboratori o soggetti terzi;
- Maggiore collaborazione tra Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e autorità giudiziaria, anche attraverso sistemi informatizzati di tracciabilità delle operazioni doganali.

Il decreto presta particolare attenzione anche al fenomeno emergente del contrabbando digitale, ossia la vendita online di beni soggetti ad accisa o dazi doganali senza regolare dichiarazione. In questo contesto, diventano fondamentali anche i presidi relativi all'e-commerce, ai marketplace aziendali, alla fatturazione elettronica e alla gestione dei documenti di trasporto.

Implicazioni per gli enti e i Modelli 231

L'inserimento del **contrabbando tra i reati presupposto** della responsabilità degli enti implica l'obbligo, per le società che operano in ambito internazionale, logistico, manifatturiero e

distributivo, di procedere a una revisione mirata del proprio **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, in particolare:

- **Analisi dei flussi doganali e delle filiere di approvvigionamento**, in entrata e uscita, per identificare i punti critici;
- **Verifica dei fornitori e partner commerciali** in ambito extra-UE, con tracciamento delle dichiarazioni doganali;
- **Adozione di procedure interne** per il controllo dei codici TARIC, delle bolle doganali e dei valori dichiarati;
- **Formazione specifica del personale** coinvolto in attività di import/export, dogana, logistica e magazzino.

Inoltre, si raccomanda l'integrazione del Modello 231 con i **sistemi aziendali di gestione delle accise e delle imposte doganali**, così da garantire una piena sinergia tra presidio penal-tributario e controllo interno.

Legge n. 80 del 9 giugno di conversione del D. L. n.48 dell'11 aprile 2025

Entrata in vigore 10.6.2025

La **Legge n. 80 del 9 giugno 2025**, di conversione con modificazioni del **D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025** (c.d. *Decreto Sicurezza*), ha introdotto importanti innovazioni normative che impattano in modo diretto sul sistema di responsabilità degli enti *ex* D.lgs. 231/2001. L'intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione istituzionale verso la prevenzione del terrorismo, della criminalità organizzata e dei reati contro la pubblica amministrazione, in coerenza con le linee guida europee in materia di sicurezza e tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Le principali modifiche riguardano:

a) Art. 270-*quinquies*.3 c.p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo
È stata introdotta una nuova figura autonoma di reato, rubricata *"Detenzione di materiale con finalità di terrorismo"*, che sanziona la condotta di chiunque, anche fuori da un'organizzazione terroristica strutturata, detenga, diffonda o pubblicizzi materiali idonei a istruire o ispirare attentati, atti violenti o altri crimini terroristici.

Questa previsione si colloca all'interno dell'**art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001** (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*), ampliando la gamma dei comportamenti a rischio per l'ente. La norma risponde alla crescente minaccia della **radicalizzazione digitale** e dei fenomeni di terrorismo "fai-da-te" (cd. *homegrown* o *lone wolves*), contrastando la diffusione di contenuti online di propaganda o di istruzioni per la fabbricazione di ordigni o armi.

b) Art. 435 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
L'articolo è stato modificato per introdurre un'aggravante specifica nei casi in cui si promuova o si faciliti, anche solo in via telematica, la costruzione di ordigni esplosivi. La riforma ha esteso il perimetro sanzionatorio alle attività di divulgazione, anche non finalizzate alla produzione diretta, purché idonee a minacciare la sicurezza pubblica.

Anche questa disposizione è ora rilevante *ex* **art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001**, con la conseguente responsabilità dell'ente per omessa adozione di misure preventive adeguate.

c) Art. 640 c.p. – Truffa ai danni dello Stato e di enti pubblici
La riforma ha rivisitato la disciplina della truffa aggravata nei confronti dello Stato, degli enti pubblici e dell'Unione europea, con particolare riferimento a:

- indebito ottenimento di erogazioni pubbliche o fondi europei;
- utilizzo fraudolento di sistemi digitali per la presentazione di domande o per la rendicontazione;
- ricorso a dichiarazioni false o a documentazione contraffatta.

Queste condotte rientrano tra quelle sanzionate dall'**art. 24 del D.Lgs. 231/2001** (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea, frode informatica e frode nelle pubbliche forniture*). L'intervento legislativo si colloca in linea con le strategie del PNRR in tema di legalità, digitalizzazione e trasparenza, rafforzando il contrasto a pratiche opportunistiche e a fenomeni corruttivi legati alla gestione dei fondi pubblici.

Implicazioni operative per i Modelli 231

Alla luce delle novità introdotte, si raccomanda una puntuale **verifica e aggiornamento del Modello 231**, soprattutto per gli enti operanti nei seguenti ambiti:

- gestione di fondi pubblici, bandi, appalti e concessioni;
- attività di formazione, ricerca, consulenza e supporto alla PA;
- servizi ICT e piattaforme digitali, in particolare quelle ad accesso pubblico;
- trasporti, logistica, noleggio e mobilità, potenzialmente esposti a fenomeni di infiltrazione criminale.

Le società dovranno rivedere i protocolli di prevenzione della truffa e del rischio reputazionale, intensificare la formazione del personale su sicurezza, legalità e anticorruzione, e rafforzare le procedure di due diligence nei confronti di partner e beneficiari di fondi pubblici.

Decreto Legislativo n. 43 del 28 marzo 2025

Entrata in vigore 5 aprile 2025

Il Decreto Legislativo n. 43 del 28 marzo 2025, adottato in attuazione della delega fiscale, si inserisce nel solco del riordino organico delle accise e della modernizzazione del sistema nazionale di tassazione energetica. Il provvedimento modifica e integra il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), incidendo anche sull'apparato sanzionatorio penale e amministrativo con rilevanza diretta ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Inquadramento normativo: art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, introdotto nel 2021, ha ricompreso tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti le fattispecie doganali e fiscali in materia di contrabbando, anche in forma aggravata o organizzata.

Il D.Lgs. 43/2025, pur non innovando direttamente l'articolo 231 in termini di nuove fattispecie, assume rilievo perché rafforza gli strumenti di controllo e responsabilizzazione degli operatori economici coinvolti in attività ad alto rischio di elusione o frode fiscale.

Le principali novità del decreto:

- **Istituzione del SOAC – Soggetto Operatore Autorizzato per le Accise**
  Il decreto introduce la figura del **SOAC**, un operatore economico che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, acquisisce un ruolo centrale nella gestione e rendicontazione delle operazioni soggette ad accisa, soprattutto per prodotti energetici, alcolici e oli minerali.

  Il SOAC sarà responsabile della **corretta gestione fiscale e documentale** dei prodotti soggetti ad accisa, assumendo anche obblighi di vigilanza e controllo sui flussi logistici e contabili.

Ne deriva una **nuova area di rischio 231**, in quanto il soggetto giuridico che ricopre il ruolo di SOAC potrà essere chiamato a rispondere per condotte illecite commesse nell'ambito di tale funzione, come ad esempio:

- dichiarazioni doganali false o incomplete;
- movimentazione non autorizzata di prodotti soggetti ad accisa;
- omessa trasmissione dei dati fiscali obbligatori;
- collusione con terzi per l'evasione dell'imposta.

❖ **Rafforzamento dei sistemi di tracciabilità**

Il decreto prevede una **digitalizzazione completa delle scritture e dei flussi informativi** relativi alla produzione, deposito, trasporto e vendita di prodotti accisati, attraverso l'interconnessione tra imprese, Agenzia delle Dogane e piattaforme doganali europee.

Questo sistema consente alle autorità di monitorare in tempo reale eventuali anomalie o tentativi di frode, potenziando gli strumenti di **prevenzione del contrabbando sistemico e seriale**, che rappresenta un fenomeno economico altamente lesivo per la concorrenza e le finanze pubbliche.

Inasprimento delle sanzioni accessorie e interdittive

Sono state rafforzate le sanzioni accessorie nei confronti degli operatori economici condannati o coinvolti in pratiche illecite: sospensione o revoca delle licenze, interdizione da gare pubbliche, decadenza dai benefici fiscali o doganali.

❖ **Implicazioni operative per gli enti e per i Modelli 231**

Per i soggetti economici operanti nel settore energetico, petrolifero, chimico, alcolico o logistico-distributivo, l'entrata in vigore del D.Lgs. 43/2025 impone un aggiornamento significativo dei Modelli 231, in particolare con riferimento:

- all'inclusione del **SOAC tra le funzioni a rischio**;
- alla verifica dell'idoneità delle **procedure doganali e relative alle accise**;
- al rafforzamento dei controlli interni su fornitori, trasportatori, clienti e depositari;
- all'integrazione dei sistemi ERP con i registri di carico/scarico doganali e le interfacce con l'Agenzia delle Dogane;
- alla formazione obbligatoria dei soggetti coinvolti (personale doganale interno, operatori logistici, amministrativi e legali).

Nel caso in cui l'ente svolga funzioni di **SOAC per conto terzi** o all'interno di gruppi multinazionali, sarà necessario attivare anche presidi di controllo *intercompany, compliance cross-border* e *accountability centralizzata.*

B. Rassegna giurisprudenziale

Applicabilità del D. lgs 231/2001 alle società unipersonali - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 12 giugno 2025 n. 22082/2025 (udienza 15/05/2025)

La Cassazione ha affermato che il D.lgs. 231/2001 si applica anche alle società a responsabilità limitata unipersonali, ogniqualvolta risulti configurabile un interesse dell'Ente distinto da quello della persona fisica; sulla base di tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società coinvolta in un procedimento per illeciti ambientali ex art. 25-*undecies*.

Per i Giudici di legittimità "*l'ente è connotato da interessi propri, da un'organizzazione articolata e da un patrimonio consistente che lo rendono un soggetto economico e giuridico differente dalla persona fisica che lo amministra e che detiene il capitale sociale*" ed è pertanto soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Requisiti capo di imputazione - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze - Direzione Distrettuale Antimafia - istanza 9 giugno 2025 - Tribunale di Firenze - ordinanza 30 maggio 2025

Quando il capo di imputazione risulta generico, ossia privo di una chiara e specifica contestazione della colpa di organizzazione a carico dell'impresa, esso necessita di essere integrato.

In tali casi, il Giudice per l'Udienza Preliminare è tenuto ad attivare i propri poteri integrativi, acquisendo la documentazione rilevante – come il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), eventualmente assente nel fascicolo delle indagini – al fine di consentire una corretta e puntuale riformulazione dell'accusa.

Proprio su queste basi, con ordinanza del 30 maggio 2025, il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Firenze ha accolto l'eccezione sollevata dalla difesa di una società, disponendo che il Pubblico Ministero proceda alla riformulazione dell'imputazione per illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per il Giudice mancava qualsivoglia prescrizione in merito alla lacuna organizzativa rilevata, *"non essendo nemmeno indicato se gli enti imputati abbiano o meno adottato un Modello organizzativo o se, pur avendolo adottato, questo non sia da considerarsi idoneo a prevenire la commissione dei reati"*.

L'accusa è stata pertanto chiamata a "*colmare tale lacuna, per ciascuno dei capi d'imputazione relativi agli enti responsabili da reato nel presente processo, con la descrizione dei profili di colpa di organizzazione, in particolare precisando l'eventuale presenza di modelli organizzativi e, in caso affermativo, le ragioni per le quali siano ritenuti comunque inidonei, indicando quindi quali sarebbero le carenze organizzative che dovrebbero fondare la responsabilità degli enti*".

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, quindi, ha formulato istanza *ex* art. 422 c.p.p. al GUP, domandando l'accertamento dell'adozione dei Modelli da parte delle Società.

Nella richiesta si specifica che "*dall'esame degli atti non risultano acquisiti nel fascicolo delle indagini preliminari i modelli di organizzazione e gestione previsti dalla legge 231/2001 con riferimento a tali società (non ritenendosi sufficiente l'acquisizione effettuata in via informale con mail del difensore)*" e che "*tale carenza rende impossibile riformulare i capi di imputazione in quanto non è noto se tali società fossero dotate di tali modelli e se gli stessi fossero conformi a quanto previsto dalla legge"*.

Interesse e vantaggio - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 23 maggio 2025 n. 19333/2025 (udienza 03/04/2025)

La condanna di una società non può essere motivata solo come "*necessaria conseguenza della responsabilità dell'imputato, quale dipendente dell'ente medesimo, senza nulla d'altro specificare, tantomeno a proposito dell'interesse o del vantaggio dell'ente, né riguardo a una sua eventuale colpa di organizzazione*".

Nel caso esaminato, non è emersa alcuna motivazione a supporto dell'ipotesi di un interesse perseguito dalla società, la quale, al contrario, aveva subito un rilevante pregiudizio economico dovuto ai costi sostenuti per la bonifica dell'area marina contaminata. In assenza di un'adeguata valutazione sul punto, è stato disposto il rinvio al giudice di merito affinché procedesse a un nuovo esame della contestazione mossa all'ente, verificando la sussistenza di un interesse o vantaggio nonché l'eventuale profilo di colpa organizzativa in relazione al reato ambientale addebitato.

Rapporti tra persona fisica ed Ente - Corte di Cassazione - V Sez. Penale - sentenza 22 maggio 2025 n. 19096/2025 (udienza 18/02/2025)

In assenza di indizi concreti che attestino un effettivo legame tra l'autore del reato presupposto e l'ente, non è possibile pervenire a una condanna della società.
Nel caso in esame, tuttavia, l'ente era stato ritenuto responsabile per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in quanto avrebbe beneficiato dei proventi illeciti derivanti da un'associazione per delinquere attiva nel traffico illecito di prodotti petroliferi.
La Suprema Corte ha tuttavia censurato la sentenza di merito, fondata sulla base di una *"procura speciale, di cui non ha specificato il contenuto*" e di "*generiche dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso imputato, che aveva ammesso di lavorare nel settore commerciale dell'azienda di famiglia*".

Per i Giudici di legittimità, la decisione sarebbe fondata su *"affermazioni generiche, dalle quali non è possibile desumere se [omissis] rivestisse nell'ambito della società una delle specifiche qualifiche soggettive, che, ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 231 del 2001, consentirebbero di estendere la sua responsabilità all'ente e, tantomeno, da esse è possibile desumere quale, tra le diverse categorie soggettive indicate dalla norma, venga specificamente in rilievo*".

Patteggiamento dell'ente - Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 8 maggio 2025 n. 17467/2025 (udienza 30/04/2025)

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso rilevante riguardante la possibilità di rivedere un patteggiamento già omologato nei confronti di un ente, a seguito dell'assoluzione del suo legale rappresentante. Nel giudizio di primo grado, infatti, la società aveva definito la propria posizione mediante applicazione della pena per l'illecito amministrativo ex art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, in relazione a un infortunio sul lavoro. Diversamente, l'amministratore aveva scelto di affrontare il dibattimento, conclusosi con una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

Alla luce di tale esito, l'ente ha presentato un'istanza di revisione dell'accordo sanzionatorio, deducendo il contrasto tra i due giudicati. Tuttavia, la Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ribadendo il principio di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001.

Diversa l'interpretazione della Suprema Corte che ha accolto il ricorso della società, secondo cui nella valutazione della colpa organizzativa "*il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica, per cui l'esclusione della responsabilità del soggetto apicale (...) va intesa quale esclusione del reato presupposto*".

Nomina del difensore - Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 6 maggio 2025 n. 16932/2025 (udienza 14/03/2025)

Il legale rappresentante di una persona giuridica, una volta prosciolto dal reato presupposto dell'illecito amministrativo, conserva la facoltà di nominare un difensore di fiducia per l'ente.

Nel caso in questione, gli amministratori di due società erano stati dichiarati non punibili per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di truffa aggravata e falso ideologico. Nonostante ciò, a seguito della condanna in primo grado delle rispettive società per gli illeciti

amministrativi conseguenti, gli stessi amministratori avevano conferito procura ai difensori per proporre appello. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile, ritenendo sussistente un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2001.

La Cassazione ha invece escluso tale conflitto, precisando che il divieto di rappresentanza previsto dalla norma si applica solo quando l'amministratore sia ancora imputato o indagato al momento del conferimento dell'incarico, e non nel caso in cui il procedimento penale a suo carico sia già stato definito.

Whistleblowing - Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - ordinanza 24 aprile 2025 n. 10864/2025 (udienza 09/04/2025)

La Corte di Cassazione Civile ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore licenziato per motivi disciplinari, in seguito a un confronto acceso con l'Amministratore Delegato della società. La vicenda trae origine dalla segnalazione, da parte del dipendente, di presunte violazioni dei protocolli anti-Covid da parte dell'AD. A seguito di tale denuncia, il lavoratore era stato destinatario del provvedimento espulsivo.

Ritenendo che il licenziamento fosse ritorsivo, la Cassazione ha annullato la decisione di merito e disposto il rinvio al giudice territoriale, evidenziando che il dipendente aveva diritto alle garanzie previste dal D.lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il comportamento del lavoratore – consistito nella richiesta al Comitato aziendale di verificare l'osservanza delle misure antipandemiche – era motivato da una reale preoccupazione per la tutela della propria salute sul luogo di lavoro e rientrava nell'esercizio legittimo del diritto di critica. Non si trattava, pertanto, di un'aggressione gratuita e lesiva nei confronti della dirigenza, tale da giustificare una sanzione disciplinare.

Nesso di causalità ed illecito amministrativo - Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 22 aprile 2025 n. 15697/2025 (udienza 18/03/2025)

La Corte di Cassazione, con riferimento alla responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ha riconosciuto la colpevolezza della società per un infortunio occorso a un dipendente impegnato in attività di pulizia all'interno dello stabilimento. L'uomo era precipitato da un'altezza considerevole a causa della mancata predisposizione di adeguate misure di protezione per i lavori in quota, riportando gravi lesioni.
I giudici hanno respinto le argomentazioni difensive avanzate dal datore di lavoro e dalla società, secondo cui l'incidente sarebbe stato causato da un comportamento imprudente del lavoratore, il quale avrebbe autonomamente intrapreso attività non rientranti nelle sue mansioni.
La Suprema Corte ha invece sottolineato la responsabilità dell'ente per non aver garantito condizioni di sicurezza adeguate, ritenendo irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'illecito, la condotta del dipendente.
"*L'interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della condotta imprudente del lavoratore, non si realizza quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal Datore di lavoro presenti delle evidenti criticità*": tra queste, si evidenziano carenze sulla formazione del lavoratore, sulla dotazione di sistemi di protezione individuale, sull'apposizione di protezioni e parapetti.

Prescrizione reato presupposto - Corte di Cassazione - VI Sez. Penale - sentenza 11 aprile 2025 n. 14343/2025 (udienza 26/02/2025)

La Suprema Corte, ha affermato che "*in caso di intervenuta prescrizione del reato (...) la condanna dell'ente presuppone (...) la prova positiva (...) della sua responsabilità, secondo il criterio indicato nell'art. 533 cod. proc. pen.*".

Se da un lato "*la prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo*", d'altro canto spetterà al Giudice verificare la responsabilità della persona giuridica "*oltre ogni ragionevole dubbio*".

Nel medesimo provvedimento la Cassazione si è quindi soffermata sulla responsabilità nei gruppi d'impresa, osservando come "*qualora il reato presupposto (...) sia stato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di*

imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art. 5 del. d.lgs. n. 231 del 2001".

Misure cautelari - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 19 marzo 2025 n. 10930/2025 (udienza 10/12/2024)

"In tema di responsabilità da reato degli enti, le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano tra gli enti assoggettati alla disciplina dettata dal D.Lgs. 9 giugno 2001, n. 231, essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio".

Confermandone la validità, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società unipersonale avverso il decreto di sequestro disposto nei suoi confronti per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 25-*quinquiesdecies*.

Inoltre, i giudici di legittimità hanno rilevato l'irregolarità nella nomina del difensore dell'ente, effettuata dal legale rappresentante che risultava indagato nello stesso procedimento, in violazione delle disposizioni dell'art. 39 del Decreto.

Giustizia sportiva - Collegio di Garanzia dello Sport - I Sez. - decisione n. 20/2025

Con la Decisione n. 20 del 2025, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI è intervenuto sulla *"scriminante o attenuante della responsabilità della società"* prevista dall'art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva, norma che consente di escludere o ridurre la sanzione nei confronti dell'ente in caso di adozione e efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La controversia ha riguardato irregolarità tributarie commesse dal legale rappresentante di una società calcistica, alla quale erano state inflitte un'ammenda e una penalizzazione di due punti, sanzioni contro cui la società ha proposto ricorso.

Il Collegio ha però rigettato l'appello, sottolineando che *"l'esistenza di un Modello 231 non costituisce di per sé una ipotesi di salvacondotto o di passepartout"* e che l'idoneità del MOGC deve essere valutata attentamente attraverso un'analisi approfondita delle procedure, dei controlli e delle misure preventive messe in atto dall'ente.Nel caso esaminato, ha osservato l'Autorità, tale verifica ha messo in luce varie criticità del Modello, tra cui l'assenza di una chiara segregazione delle funzioni, la mancanza di un sistema di monitoraggio e audit interno, una formazione insufficiente del personale, una gestione documentale carente e una cultura aziendale poco orientata alla compliance.

Riesame - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 6 marzo 2025 n. 9243/2025 (udienza 23/01/2025)

"*È ammissibile l'istanza di riesame del difensore di un ente nominato da un legale rappresentante indagato del reato presupposto dell'illecito ex D.Lgs. n. 231 del 2001, se, al momento della presentazione dell'impugnazione, l'ente non abbia notizia della pendenza a suo carico di un procedimento per responsabilità amministrativa dipendente da reato*".

Con questa motivazione, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del Riesame, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società contro un decreto di sequestro preventivo, in ragione del conflitto di interessi della nomina conferita dall'amministratore indagato nel medesimo procedimento.

Esercizio dell'azione penale - Corte di Cassazione - V Sez. Penale - sentenza 28 febbraio 2025 n. 8369/2024 (udienza 10/1/2025)

Riguardo all'esercizio dell'azione penale nel procedimento previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Corte ha mutato il proprio orientamento, ammettendo la possibilità di procedere con la citazione diretta a giudizio nei confronti dell'ente, nonostante tale modalità non sia espressamente prevista dall'art. 59 del medesimo decreto.

Secondo la Corte, la mancata menzione della citazione diretta nel Decreto "231" ai sensi dell'art. 552 c.p.p. non deriva da una scelta legislativa voluta, ma piuttosto da una semplice omissione. In considerazione del principio di unità del procedimento, che prevede la trattazione congiunta della responsabilità sia della persona fisica che dell'ente, risulterebbe irragionevole articolare due processi distinti per il reato presupposto e per l'illecito amministrativo ad esso connesso.

La pronuncia conclude affermando che il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria un'udienza preliminare, dichiari la nullità parziale del decreto di citazione diretta limitatamente all'illecito amministrativo dell'ente è da considerarsi abnorme, in quanto determina un blocco insuperabile del processo.

Misure cautelari - Corte di Cassazione - VI Sez. Penale - sentenza 4 febbraio 2025 n. 4535/2025 (udienza 19/12/2024)

Un ente non può essere destinatario di misure cautelari per fatti che, al momento della loro commissione, non rientravano ancora tra i reati presupposto contemplati dal d.lgs. 231/2001. Muovendo da questo principio e richiamando espressamente la regola dell'irretroattività sancita dall'art. 2 del decreto, la Corte di Cassazione ha annullato una misura interdittiva che vietava a un'impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione, disposta in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture *ex* art. 356 c.p., non ancora incluso all'epoca tra i reati rilevanti ai fini "231". La questione è stata tuttavia rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.

Nella motivazione, la Corte ha anche formulato alcune considerazioni critiche sull'assetto organizzativo della società, affermando che il Modello non poteva ritenersi idoneo a prevenire i reati presupposto *"in quanto esso non contempla una mappatura completa del rischio reato e non risultano documentati controlli da parte dell'OdV"*.

A questo proposito, i giudici hanno sottolineato l'inadeguatezza della scelta dell'impresa di affidarsi inizialmente a un legale con risorse economiche estremamente limitate, così come il

ritardo nell'istituzione di un Organismo di Vigilanza collegiale, avvenuta solo a ridosso dell'udienza in Cassazione.

Infine, è stata esclusa la possibilità di sostituire la misura interdittiva con la nomina di un commissario giudiziale, rilevando che tale strumento ha una funzione specifica: evitare che la responsabilità dell'ente si traduca in un danno per l'interesse collettivo, ad esempio compromettendo un servizio pubblico essenziale o determinando conseguenze occupazionali rilevanti.

Whistleblowing - Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - sentenza 27 gennaio 2025 n. 1880/2025 (udienza 3/12/2024)

"*L'istituto del cd. whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori*".

La Corte di Cassazione Civile ha negato l'applicazione delle tutele previste dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 a favore di un dipendente sanzionato disciplinarmente dopo aver segnalato condotte attribuite ai propri superiori. Pur ribadendo che l'istituto del whistleblowing è finalizzato a "*far emergere condotte illecite e garantire così un più incisivo contrasto alla corruzione*", la Corte ha escluso, nel caso concreto, che vi fossero i presupposti per accordare la protezione al segnalante.

Secondo i giudici, infatti, le segnalazioni non erano motivate dalla volontà di denunciare comportamenti illeciti rilevanti per l'interesse pubblico, bensì rappresentavano "*un personale disaccordo del whistleblower rispetto alle scelte di gestione dell'amministrazione di appartenenza*". In tal senso, la condotta del dipendente non rientrava nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa sul whistleblowing e non poteva beneficiare delle relative garanzie.

Nullità del decreto di citazione diretta - Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 17 gennaio 2025 n. 2062/2025 (udienza 5/11/2024)

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che non può considerarsi "abnorme, perché non determina una stasi insuperabile del procedimento penale" il provvedimento con cui il Giudice dispone la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di una società e restituisce gli atti al Pubblico Ministero.

Con tale decisione, la Suprema Corte ha confermato il proprio consolidato orientamento e dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso l'ordinanza in questione. La restituzione degli atti al PM, infatti, non compromette la prosecuzione del procedimento, poiché consente alla pubblica accusa di rinnovare validamente la citazione a giudizio dell'ente, conformemente alle forme previste dal D.Lgs. 231/2001.